



Il Ministro del turismo

DECRETO DI CONCESSIONE A VALERE SULLA QUOTA 20% DEL FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO DI PARTE CORRENTE PER L'ANNO 2024

“LIMES – Progetto di valorizzazione e promozione dei siti archeologici, castelli, forti e fortificazioni storiche tra il Levante ligure e l’Alta Toscana”

del COMUNE DELLA SPEZIA

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e, in particolare, l’articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”* e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”*;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l’apposizione del codice unico di progetto (CUP);

VISTA la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che prevede la nullità degli atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, non identificati dal Codice unico di progetto;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* e, in particolare, l’articolo 6 concernente l’istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante il *“Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale è stato nominato il Ministro del turismo;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*, e, in particolare, l’articolo 1, che ai commi 366 e 368 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo, rispettivamente, il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale;

CONSIDERATO che le risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, ai sensi dell'art. 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono dirette a finanziare iniziative e servizi finalizzati al miglioramento dell'attrattività turistica del territorio nazionale e al rilancio produttivo del settore turistico, la cui realizzazione, anche se articolata in manifestazioni, eventi e programmi che si reiterano in più anni, deve avere una propria organicità e funzionalità nell'anno di riconoscimento del contributo economico;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 – 2025*" che ha rifinanziato il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, con una dotazione pari a 175.958.333,00 euro per l'anno 2023 e 41.100.000,00 euro per l'anno 2024;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze prot. n. 3462 del 9 marzo 2022, recante "*Disposizioni applicative per l'attuazione, il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all'articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*", e in particolare gli articoli 2 e 4 che individuano le finalità e gli obiettivi del Fondo di parte corrente nonché le modalità di ripartizione delle risorse del citato Fondo;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze prot. n. 8426 del 1° luglio 2022, recante "*Modifiche al decreto interministeriale 3462/22 del 9 marzo 2022 del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante Disposizioni applicative per l'attuazione, il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all'articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*";

VISTO l'articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "*Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie*", il quale, al comma 6, prevede che "*a partire dal 1°giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento dell'assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso*";

VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prot. n. 8019 del 19 aprile 2023, recante "*Modifiche al decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 3462 del 9 marzo 2022, recante "Disposizioni applicative per l'attuazione, il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234", come modificato dal decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1°luglio 2022, n. 8462*";

VISTO, in particolare, l'articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale n. 3462 del 9 marzo, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 8019 del 19 aprile 2023, il quale prevede che "*la quota residua delle risorse del fondo di parte corrente non oggetto dell'atto di programmazione di cui al comma 1 è destinata al perseguimento delle medesime finalità di cui all'art. 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2021 ed è ripartita secondo i criteri di cui al medesimo comma 367 ed assegnata con uno o più decreti del Ministro del turismo*";

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n.44 recante "*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*" convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 177 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (GU n. 284 del 5-12-2023), ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 24 novembre 2023 al n. 1539;

VISTO il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L del 15.12.2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e il Regolamento (UE) n. 651/2014

della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023;

VISTA la Legge 30 dicembre 2023, n. 213- pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 (suppl. ordinario n. 40) "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2024 e Bilancio pluriennale per il triennio 2024 - 2026";

VISTA la Tabella 16, di cui alla citata Legge n. 213/2023, ai sensi della quale il Fondo unico nazionale per il turismo è stato rifinanziato, per l'annualità 2024, con una dotazione pari a € 39.258.750,00 di parte corrente e con una dotazione pari a € 90.000.000,00 di conto capitale;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 29 dicembre 2023, con il quale è stata disposta la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al Bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026;

VISTA la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2024, prot. n. 7306/24 del 11 marzo 2024, recante la gestione delle risorse economico-finanziarie, iscritte nello stato di previsione del Ministero del turismo (Tabella 16) per l'anno finanziario 2024, e la relativa identificazione dei Centri di responsabilità amministrativa;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, prot. n. 9406/24 del 28/03/2024, "*Decreto recante l'individuazione della quota dell'80% e del 20% delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e di conto capitale da destinare alle Regioni e Province autonome e finanziate direttamente dal Ministero del turismo per l'annualità 2024*", registrato alla Corte dei conti in data 03/06/2024, al n. 972;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 2 del citato decreto, recante "*Individuazione e ripartizione risorse di parte corrente*", ai sensi del quale "*in relazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della Legge 234/2021, è individuata, per l'annualità 2024, la quota pari al 20% delle risorse del Fondo, destinata alla realizzazione di interventi ed investimenti di interesse nazionale per iniziative finanziate direttamente dal Ministero del turismo, di importo pari a € 4.000.000,00*";

VISTO l'Atto di programmazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, biennio 2023 – 2024, aggiornamento annualità 2024, prot. n. 11289/24 del 17/04/2024, registrato alla Corte dei conti in data 23/05/2024 al numero 921, recante l'aggiornamento degli indirizzi politico – amministrativi individuati nell'Atto di programmazione per il biennio 2023-2024 volti alla assegnazione e ripartizione dei fondi stanziati per l'annualità 2024 dalla Legge di Bilancio 30 dicembre 2023, n. 213;

VISTO, in particolare, l'articolo 5 del citato Atto di programmazione recante "*Riparto risorse*", ai sensi del quale, "*la rimanente quota, pari al massimo al 20%, è destinata alla realizzazione di particolari interventi di interesse nazionale per iniziative finanziate direttamente dal Ministero del turismo al fine di perseguire le medesime finalità e obiettivi di cui all'art. 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2021, e agli indirizzi del presente atto di programmazione*";

VISTO, altresì, l'articolo 5, comma 7, del citato Atto di programmazione delle risorse di parte corrente, ai sensi del quale "*il Ministero del turismo per la valutazione delle proposte di finanziamento da parte dei soggetti proponenti a valere sulla quota residua di cui al comma 2, entro il 30 aprile provvede a pubblicare un Avviso di manifestazione di interesse per la presentazione, anche tramite piattaforma informatica, di richieste di contributo a valere sulla quota di cui al comma 2, individuando gli elementi essenziali da comunicare in sede di presentazione delle proposte, l'ordine di valutazione delle stesse, la percentuale massima del contributo concedibile e le spese ammissibili*";

VISTO, pertanto, l'Avviso pubblico prot. n. 11955/24 del 23/04/2024 recante "*Avviso di manifestazione di interesse per la presentazione di richieste di contributo a valere sulla quota pari al 20% e 80% delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo anno 2024*", con il quale sono state individuate le modalità di presentazione delle proposte progettuali a valere sulla quota 20%, a decorrere dal 30 aprile 2024, tramite l'apposita piattaforma informatica di cui all'articolo 1, comma 13, del predetto Avviso;

CONSIDERATO che con il citato Avviso pubblico sono stati altresì individuati: l'ordine di valutazione delle proposte pervenute, i criteri di valutazione per la valutazione delle stesse, le modalità di attribuzione dei

punteggi, i beneficiari del contributo, le spese ammissibili, gli obblighi dei soggetti beneficiari le modalità di erogazione del finanziamento quota 20%, nonché le linee guida per la rendicontazione delle spese sostenute;

VISTO, altresì, l'articolo 10 del sopra citato Avviso pubblico recante la nomina e la definizione della composizione della Commissione di valutazione delle proposte progettuali a valere sulle quote del 20% e dell'80% delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo, di parte corrente e di conto capitale;

CONSIDERATO, pertanto, che la presentazione delle proposte progettuali a valere sulla quota pari al 20% delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo, di parte corrente e di conto capitale, avviene tramite l'apposita piattaforma informatica a ciò dedicata, dalla data di apertura del 30 aprile 2024;

VISTA la proposta progettuale presentata dal Comune della Spezia, con domanda ID #40052, tramite l'apposita piattaforma informatica ed acquisita al prot. n. 13924/24 del 15 maggio 2024 del Segretariato generale del Ministero del turismo;

CONSIDERATO che la citata proposta progettuale, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 dell'Avviso pubblico prot. n. 11955/24 del 23/04/2024, in sede di ammissibilità delle proposte, è risultata completa degli elementi richiesti per l'ammissibilità della stessa alla fase di valutazione;

VISTO, pertanto, che il progetto "*LIMES – Progetto di valorizzazione e promozione dei siti archeologici, castelli, forti e fortificazioni storiche tra il Levante ligure e l'Alta Toscana*" è stato valutato positivamente dalla Commissione interna di valutazione, nella seduta del 11 giugno 2024;

CONSIDERATO che la Commissione, ad esito della valutazione tecnica della proposta progettuale pervenuta, ha approvato la proposta progettuale trasmessa dal Comune della Spezia, ed ha deliberato la concessione di un contributo a valere sulla quota pari al 20% delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, per l'annualità 2024, pari a € 203.130,00, nei limiti dell'importo massimo concedibile ai sensi dell'art. 5, comma 3 dell'Avviso pubblico prot. n. 11955/24 del 23/04/2024;

VISTO il CUP riferito al progetto proposto, CUP G71H24000030005;

VISTA la nota del Presidente della Commissione interna di valutazione, prot. n. 22401/24 del 24 giugno 2024, con la quale quest'ultimo ha comunicato al Segretario generale del Ministero del turismo l'approvazione del suddetto progetto nella seduta del 11 giugno 2024, in quanto coerente con le finalità e gli obiettivi del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente;

VISTO il decreto del Segretario Generale protocollo n. 40579/24 del 26 luglio 2024 recante la nomina del Presidente della Commissione interna di valutazione;

VISTO il decreto del Segretario Generale protocollo n. 253490/24 del 7 ottobre 2024 con il quale è stata ridefinita la composizione della Commissione interna di valutazione;

VISTA la nota prot. n. 351303/24 del 6 novembre 2024, con la quale il Presidente della Commissione interna di valutazione ha comunicato al Segretariato generale l'importo del contributo concesso per il finanziamento della proposta progettuale "*LIMES – Progetto di valorizzazione e promozione dei siti archeologici, castelli, forti e fortificazioni storiche tra il Levante ligure e l'Alta Toscana*";

RITENUTO di assegnare, per l'anno 2024, un contributo a valere sulla quota pari al 20% delle risorse del FUNT di parte corrente, in favore del Comune della Spezia, pari a € 203.130,00 per finanziare il progetto "*LIMES – Progetto di valorizzazione e promozione dei siti archeologici, castelli, forti e fortificazioni storiche tra il Levante ligure e l'Alta Toscana*";

DECRETA

Articolo 1

È assegnato, per l'anno 2024, un contributo a valere sulla quota pari al 20% delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in favore del Comune della Spezia, in qualità di soggetto beneficiario, pari a € 203.130,00 per finanziare il progetto "*LIMES – Progetto di valorizzazione e promozione dei siti archeologici, castelli, forti e fortificazioni storiche tra il Levante ligure e l'Alta Toscana*", CUP G71H24000030005.

Articolo 2

1. Le risorse sono destinate al soggetto beneficiario dell'intervento, il Comune della Spezia e trasferite per il tramite dello stesso ai soggetti attuatori.
2. Il Comune della Spezia, in qualità di soggetto attuatore dell'intervento, presenta al Ministero del turismo una relazione dettagliata dell'avvenuta realizzazione dell'iniziativa, comprensiva del piano finanziario definitivo e del certificato di regolare esecuzione dell'intervento finanziato, rendicontando le spese in modo analitico per ogni singola linea di attività.

Articolo 3

Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale, mancato avvio dell'iniziativa o non corretta realizzazione della stessa rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma procedurale, il Ministero del turismo può provvedere alla revoca del finanziamento erogato.

Articolo 4

1. Con successivo provvedimento del Ministero del turismo verrà disposto l'impegno contabile e il successivo trasferimento delle risorse in favore del Comune della Spezia, a valere sul capitolo di bilancio 2025, denominato "*Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente*", pg 1, CDR 7 nello stato di previsione della spesa del Ministero – Direzione generale promozione, investimenti e innovazione per il turismo, E.F.2024.
2. Il trasferimento delle risorse avviene sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 dell'Avviso pubblico prot. n. 11955/24 del 23/04/2024 recante "*Avviso di manifestazione di interesse per la presentazione di richieste di contributo a valere sulla quota pari al 20% e 80% delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo anno 2024*".

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

IL MINISTRO DEL TURISMO